

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A ROTAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, BLOCCO, TRASPORTO, DEPOSITO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 159 E 215 C.D.S. E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La presente concessione ha per oggetto i seguenti servizi:

- a) **rimozione, trasporto, custodia o blocco** dei veicoli di ogni categoria, ai sensi degli articoli 159, 215 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e degli articoli 354, 355, 397 e 398 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di attuazione del codice della strada);
- b) **rimozione, trasporto e custodia, ovvero spostamento tecnico** dei veicoli di ogni categoria per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, emergenza, attività manutentive urgenti del suolo o del sottosuolo;
- c) **rimozione, trasporto e custodia** dei veicoli coinvolti in incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale in assenza del conducente o in assenza di altro soggetto/avente diritto (es. proprietario) che possa provvedere prontamente al recupero del veicolo;
- d) **rimozione, trasporto e custodia** dei veicoli di ogni categoria in quanto provento di furto o appropriazione indebita o di altro reato per i quali sia necessario provvedere alla rimozione e custodia;
- e) servizio di **restituzione** dei veicoli oggetto dei servizi di cui ai punti precedenti.

2. E’ escluso dalla concessione, il servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli sottoposti a fermo e/o sequestro già regolamentato dalla Prefettura di Alessandria con apposita procedura e la rimozione dei veicoli abbandonati e classificabili rifiuti speciali.

3. Sono esclusi i servizi per la rimozione, il trasporto, la custodia, i veicoli che per caratteristiche ponderali non possono essere rimosse tecnicamente dal Concessionario.

4. L’Amministrazione concedente si impegna a servirsi esclusivamente dei Concessionari per lo svolgimento dei servizi di cui al presente articolo, salvo casi di improrogabile urgenza o di indisponibilità degli stessi, a qualunque causa imputabili.

ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE

1. La concessione ha come oggetto i servizi individuati nel dettaglio all’articolo 1, svolti nel territorio del Comune di Casale Monferrato, su ogni tipo di area pubblica o aperta al pubblico, anche non destinata alla circolazione, ovvero anche privata, nei casi in cui tale attività sia richiesta espressamente dalla Polizia Locale per l’espletamento dei servizi di cui all’articolo 1, nei casi in cui questa sia necessaria a norma di legge.

2. Eventuali diversi servizi di soccorso e/o trasporto al di fuori del territorio suddetto per conto dell’Amministrazione concedente saranno oggetto di contrattazione tra l’Amministrazione concedente e i Concessionari, senza che gli stessi possano vantare alcuna prelazione rispetto agli altri soggetti privati che svolgono un’attività analoga.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà decorrenza biennale.

2. L’Amministrazione comunale potrà revocare la concessione, indipendentemente dalle scadenze previste, per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo p.e.c., da inviare almeno un mese prima.

3. Per lo svolgimento dei servizi di cui all’art. 1, i corrispettivi dovuti sono quelli indicati dalle disposizioni vigenti, secondo quanto previsto dall’allegato A) al presente capitolato (salvo i casi particolari previsti dal presente capitolato).

4. Il valore presunto della concessione biennale è pari ad € 26.400, oltre IVA nella misura di legge. Tale valore è stato determinato moltiplicando il numero di rimozioni effettuate dalla Polizia Locale negli ultimi due anni (circa 400) per l'importo previsto per una singola rimozione (con applicazione delle tariffe approvate con deliberazione della G.C. n. 364 del 24/10/2018 per il diritto di chiamata, per le operazioni di carico-scarico e dell'indennità chilometrica per un valore medio calcolato in 10 km.).

ART. 4 - REQUISITI DEI CONCESSIONARI

1. Ogni Concessionario, all'atto della partecipazione alla gara e per tutta la durata della concessione, deve essere in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere che seguono:

- a) requisiti previsti dall'art. 354 del D.P.R. 495/1992;
- b) disponibilità continua di un'area giuridicamente e tecnicamente idonea alla custodia dei veicoli nel Comune di Casale Monferrato o impegno ad acquisirne la disponibilità alla decorrenza della concessione ; si intende per disponibilità la titolarità in capo all'operatore economico del diritto di proprietà o di altro idoneo diritto reale di godimento, ovvero di contratto di affitto regolarmente registrato almeno alla data di scadenza dei termini di presentazione dell'offerta e per una validità non inferiore alla durata della concessione. La capienza del luogo o dei luoghi destinati alla custodia dei veicoli deve essere comunicata all'Amministrazione concedente;
- c) essere proprietario o avere l'uso esclusivo (leasing, renting, ecc.) di almeno 2 veicoli, aventi tutte le caratteristiche tecniche definite all'art. 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Gli estremi di identificazione ed omologazione dovranno essere riportati nell'atto di concessione, da accordarsi dall'amministrazione concedente ai sensi dell'art. 354 comma 2 del D.P.R. citato;
- d) numero minimo di 2 dipendenti idonei a garantire quanto prescritto dalla concessione;
- e) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale non inferiore ad € 1.549.370,70 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'art. 1, comma 1, lettere A) e B) (veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.), e non inferiore a € 2.582.284,50 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'articolo 1, comma 1, lett. C) (veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.) massimali così stabiliti dal decreto ministeriale 4 settembre 1998, n. 401. La copertura assicurativa dovrà riguardare anche eventuali danni ai veicoli oggetto dei servizi di cui all'articolo 1, dovuti a incendio, furto, atti vandalici, o a ogni altra causa. Ogni Concessionario solleva l'Amministrazione concedente da qualsiasi richiesta di danni connessa alle operazioni di cui all'articolo 1, anche oltre il massimale assicurato e per cause diverse da quelle coperte dall'assicurazione; ogni Concessionario si impegna ad adeguare i suddetti veicoli alle eventuali prescrizioni successivamente adottate dal Ministero dei Trasporti e aggiornare le polizze di assicurazione in base alle leggi vigenti in materia;
- f) rispettare i requisiti generali previsti dal nuovo Codice degli Appalti d.lgs.50/2016;
- g) rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, assumendo tutti gli oneri e le responsabilità relative.

ART. 5 - INVARIABILITA' DELLE TARIFFE, DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE

1. Il Comune di Casale Monferrato affiderà in concessione il servizio in oggetto, a rotazione settimanale, agli operatori economici:

- che ne facciano richiesta;
- che accettino espressamente e senza riserve tutte le condizioni previste dal presente capitolato;

- che siano dotate dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e capacità tecnica specificati nel presente capitolato speciale;
 - che accettino di svolgere il servizio a rotazione settimanale secondo il calendario annuale che verrà predisposto dal Comando Polizia Locale previo sorteggio della Ditta che darà avvio al servizio;
 - che accettino di applicare unicamente le tariffe di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1998, n. 401, così come approvate con delibera di Giunta Comunale n. 364 del 24/10/2018 (allegato A), oltre IVA nella misura prevista per legge;
2. Le tariffe del servizio sono invariabili per tutta la durata della concessione, salvo quanto previsto dal D.M. 4 settembre 1998, n. 401, in merito all'aggiornamento periodico.
 3. Le tariffe relative alle operazioni di rimozione potranno essere aggiornate secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del D.M. 4 settembre 1998, n. 401, con apposito provvedimento generale da parte dell'Amministrazione Comunale con il quale vengono determinate le tariffe e i diritti dei servizi comunali.
 4. Ogni Concessionario del servizio ha l'obbligo di tenere ben visibile, nei veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e nel luogo di custodia dei veicoli, le tariffe in vigore.
 5. I requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione devono essere mantenuti per tutta la durata della concessione. La variazione dei predetti criteri deve essere notificata all'Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dal suo verificarsi, salva la possibilità per l'Amministrazione di disporre controlli e ispezioni senza preavviso.
 6. L'Amministrazione concedente, in qualsiasi momento, si riserva la facoltà di disporre che ogni Concessionario abbia in disponibilità continuativa, a partire dal sessantesimo giorno dal momento della richiesta, almeno n. 2 attrezzi a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli eventualmente disposto ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del codice della strada, conformi alle prescrizioni dall'articolo 355 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.
 7. In caso di richiesta di affidamento del servizio in concessione da parte di un'unica ditta o di un unico soggetto giuridico (Raggruppamento Temporaneo di Impresa, ecc.) si procederà comunque all'affidamento del servizio, fermo restando il possesso di tutti i requisiti di legge.

ART. 6 - RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA O BLOCCO

1. Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende **rimozione, blocco, trasporto, e custodia** dei veicoli di ogni categoria, le operazioni disposte ai sensi degli articoli 159, 215 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e degli articoli 354, 355, 397 e 398 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di attuazione del codice della strada).
2. La rimozione e il trasporto avvengono mediante i veicoli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della presente concessione.
3. Gli attrezzi a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli eventualmente disposto ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del codice della strada, devono essere conformi alle prescrizioni dall'articolo 355 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.
4. Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale, secondo i modelli predisposti dal Comando Polizia Locale del Comune di Casale Monferrato. Il verbale dovrà essere compilato dagli agenti o ufficiali della Polizia Locale e sottoscritto da questi e dall'incaricato del servizio di rimozione/blocco.
5. Nel verbale delle operazioni di rimozione e/o blocco gli agenti e/o ufficiali della Polizia Locale attestano lo stato in cui si trova il veicolo. Di ogni danno ulteriore non risultante dal verbale di rimozione/blocco, è responsabile il concessionario intervenuto.

6. Nel caso in cui sopraggiunga, durante le operazioni di rimozione, il conducente o il proprietario, ovvero altro soggetto di cui all'articolo 196 del codice della strada, è consentita l'immediata restituzione del veicolo, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta.

7. I veicoli rimossi dovranno obbligatoriamente essere ricoverati e custoditi all'interno dell'area di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), dove rimarranno sino alla restituzione all'avente titolo, ovvero sino a quando saranno alienati ai sensi del d.P.R. 12 febbraio 2001, n. 189, nel caso di mancato ritiro nei tempi e con le modalità ivi indicate.

8. Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice della strada e degli articoli 354, 355, 397 e 398 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. e del d.P.R. 12 febbraio 2001, n. 189, nonché delle direttive del Ministero dell'interno in materia di applicazione della rimozione o blocco dei veicoli.

ART. 7 – RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA, OVVERO SPOSTAMENTO

1. Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la **rimozione, trasporto e custodia, ovvero spostamento** dei veicoli di ogni categoria per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, emergenza, attività manutentive urgenti del suolo o del sottosuolo per eccezionali situazioni che mettano in pericolo l'incolumità pubblica, non correlate all'applicazione di sanzioni accessorie nonché la rimozione, trasporto e custodia, ovvero spostamento dei veicoli di ogni categoria già in sosta prima della collocazione di divieti temporanei di circolazione e/o sosta istituiti nell'interesse dell'Amministrazione concedente.

2. Le operazioni di cui al comma 1 saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale di Casale Monferrato e si svolgeranno in analogia a quanto previsto dall'articolo 6 del presente capitolato, secondo le istruzioni del personale del Comando Polizia Locale relativamente alla priorità dei veicoli da spostare/rimuovere.

3. Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale, secondo i modelli predisposti dalla Polizia Locale del Comune di Casale Monferrato. Il verbale dovrà essere compilato dagli agenti o ufficiali della Polizia Locale e sottoscritto da questi, dal dipendente del Concessionario di turno, ciascuno dei quali ritirerà una copia dell'atto.

4. Le operazioni eseguite ai sensi del presente articolo non danno luogo ad alcun rimborso per il Concessionario intervenuto fino ad un massimo di dieci veicoli rimossi o spostati nell'arco del biennio per ogni Concessionario. Per le rimozioni o per gli spostamenti tecnici successivi, il Concessionario applicherà le tariffe di cui all'art. 5 c.1.

5. I veicoli in sosta regolare che, a seguito di guasti o interruzioni di servizi pubblici essenziali, impediscano con la loro presenza la sollecita esecuzione dei lavori di ripristino potranno essere rimossi/spostati. In tal caso, all'azienda erogatrice del servizio pubblico essenziale che ha richiesto l'intervento, dovranno essere applicate le tariffe di cui all'art. 5 c. 1 del presente capitolato.

ART. 8 - RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI COINVOLTI IN SINISTRO STRADALE

1. Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la **rimozione e custodia** dei veicoli coinvolti in sinistri stradali per i quali sia intervenuta la Polizia Locale del Comune di Casale Monferrato, quale Organo rilevatore.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano salvo sia disposta l'applicazione di sanzioni accessorie che determinano la rimozione, il fermo o il sequestro amministrativo, ovvero se non è necessario procedere al sequestro penale del veicolo e si svolgeranno in analogia a quanto previsto dall'articolo 6 del presente capitolato, in quanto applicabili.

3. Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione e le disposizioni degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale di Casale Monferrato, nel caso in cui il conducente o l'avente titolo non possa provvedere alla messa in sicurezza o alla rimozione del veicolo.

In questo caso, l'intervento del personale del Comando Polizia Locale sarà limitato a garantire la rimozione del veicolo ai fini della sicurezza stradale, senza oneri e spese a carico dell'Amministrazione Comunale, fermo quanto stabilito con circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Istruzione n. 300/A/2/52841/101/20/20/21/4 del 13.05.2002, trattandosi di gestione di affari altrui per la quale il rapporto è regolato dalle norme di diritto civile fra il concessionario del servizio ed il soggetto interessato. Pertanto, il Concessionario di turno dovrà richiedere il pagamento delle operazioni eseguite esclusivamente a chi è tenuto a ritirare il veicolo, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi spesa, applicando le tariffe di cui all'art. 5 comma 1.

5. Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale, secondo i modelli predisposti dalla Polizia Locale del Comune di Casale Monferrato. Il verbale dovrà essere compilato dagli agenti o ufficiali della Polizia Locale e sottoscritto da questi e dal dipendente del Concessionario di turno.

6. I veicoli rimossi dovranno essere obbligatoriamente ricoverati e custoditi all'interno dell'area di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), dove rimarranno sino alla restituzione.

ART. 9 - RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI OGGETTO DI REATO

1. Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la **rimozione e custodia** dei veicoli di ogni categoria in quanto provento di furto o appropriazione indebita o di altro reato per i quali sia necessario provvedere alla rimozione e custodia degli stessi, qualora l'intervento sia richiesto dalla Polizia Locale di Casale Monferrato.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano salvo sia disposto il sequestro penale del veicolo e si svolgeranno in analogia a quanto previsto dall'articolo 6 del presente capitolato, in quanto applicabili.

3. Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, nel caso in cui l'avente titolo non risulti reperibile o comunque se, una volta rintracciato, non possa recarsi sul posto a ritirare il veicolo in un congruo lasso di tempo.

4. Essendo disposta la rimozione e custodia di cui al presente articolo nell'esclusivo interesse dell'avente titolo a rientrare in possesso del veicolo, essa avviene ai sensi del Libro IV, Titolo VI, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile) e pertanto non genera alcuna obbligazione per l'Amministrazione, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra il Concessionario e colui a vantaggio del quale è stato effettuato il recupero del veicolo. Pertanto, il Concessionario dovrà richiedere il pagamento delle operazioni eseguite esclusivamente a chi è tenuto a ritirare il veicolo, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi spesa, applicando le tariffe di cui all'art. 5, comma 1.

5. Ove il veicolo sia stato rimosso in applicazione di sanzioni accessorie previste dal codice della strada e solo in seguito si accerti che lo stesso era provento di reato, l'avente titolo è in ogni caso, tenuto a corrispondere al concessionario le tariffe di cui all'art. 5, comma 1.

6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 8 del presente capitolato.

ART. 10 - RESTITUZIONE

1. Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la **restituzione** dei veicoli oggetto dei servizi di cui all'articolo 1, effettuato sul posto, ovvero nel luogo di custodia da parte del Concessionario.

Il servizio di restituzione non comporta oneri aggiuntivi o spese.

I veicoli rimossi debbono essere depositati in luoghi sicuri e affidati a un responsabile del concessionario che assume la figura di custode.

Per la custodia sono dovute le tariffe cui all'allegato A). Le spese di custodia del veicolo rimosso dovranno essere conteggiate a partire dal giorno successivo a quello della rimozione.

2. Nei casi in cui può essere disposta la restituzione del veicolo all'avente titolo, questa è effettuata direttamente dal Concessionario intervenuto, salvo motivi ostativi segnalati dalla Polizia Locale di Casale Monferrato, secondo le modalità di cui ai commi successivi.

3. Il concessionario deve adoperarsi perché l'interessato possa rientrare nella disponibilità del veicolo rimosso entro il più breve tempo possibile; deve essere garantita, per l'interessato, la possibilità di recuperare il veicolo dalle ore 08:00 alle ore 19:00 di ogni giorno della settimana, festivi inclusi.

Eventuali, diversi orari, potranno essere concordati tra gli interessati.

Deve essere consentito l'immediato recupero, anche al di fuori degli orari anzidetti, qualora il veicolo sia stato rimosso su richiesta dell'amministrazione concedente per ragioni di interesse generale, pubblica incolumità, ordine e sicurezza pubblica, sicurezza urbana, senza oneri per l'amministrazione.

4. La restituzione del veicolo avviene previo pagamento delle spese dovute per le operazioni effettivamente eseguite ex art. 397 del Reg. Es. del C.d.s.

5. Per la restituzione del veicolo l'interessato o persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione.

6. Qualora oggetto della restituzione sia un veicolo non immatricolato in Italia, prima della restituzione del veicolo il concessionario deve verificare che l'interessato abbia effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero che abbia versato la cauzione prevista dall'art. 207 c.d.s. In caso negativo, il concessionario dovrà avere cura di avvisare il personale del Comando Polizia Locale e non dovrà effettuare la restituzione del veicolo.

7. Al Concessionario è fatto assoluto divieto di applicare tariffe diverse da quelle di cui all'articolo 5 comma 1.

8. La fattura (o altro documento equivalente) emessa a saldo delle spese dovute per le operazioni effettuate dal Concessionario dovrà riportare le seguenti voci con i rispettivi importi:

- diritto di chiamata € ;
- operazioni connesse al carico / scarico del veicolo € ;
- indennità chilometrica per € al Km., totale € ;
- spese di custodia per € al giorno, totale €

ART. 11 - GIACENZE DEI VEICOLI NON RITIRATI

1. Ogni Concessionario è tenuto a trasmettere per via telematica alla Polizia Locale di Casale Monferrato, il report dei veicoli giacenti, distinti per tipologia di intervento, segnalando quelli non ritirati nei tempi previsti dalla normativa vigente.

2. È onere dell'Amministrazione concedente l'attivazione delle procedure di propria competenza secondo le disposizioni vigenti, per evitare indebite giacenze dei veicoli rimossi, non ritirati nei termini previsti dagli aventi diritto.

3. In ogni caso l'Amministrazione concedente non è responsabile delle giacenze dei veicoli rimossi per conto degli aventi titolo, nei casi previsti dalle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

ART. 12 – ULTERIORI OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

1. Ogni Concessionario ed il proprio personale dipendente, in quanto incaricati dello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 1, svolgono le funzioni di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

2. La determinazione dei casi in cui deve essere disposta l'applicazione delle sanzioni accessorie, delle rimozioni, del soccorso, delle custodie e dei trasporti di cui ai punti precedenti è di esclusiva e insindacabile competenza dell'Amministrazione concedente.

3. Ogni Concessionario svolgerà i servizi di cui all'articolo 1 solo se richiesti dall'Amministrazione concedente e in presenza di agenti o ufficiali della Polizia Locale, ovvero degli ausiliari del traffico nominati dall'Amministrazione concedente e autorizzati alla rimozione dei veicoli nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 127/97 e s.m.i.

Gli interventi avverranno a seguito di semplice richiesta telefonica della Polizia Locale.

4. Il personale incaricato dal Concessionario di turno dello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 1 deve essere comunicato all'Amministrazione all'atto dell'avvio della concessione; ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Amministrazione concedente.

5. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo deve essere costantemente munito di un apparecchio telefonico mobile o radioricetrasmittente abbinato ai veicoli atti alla rimozione e/o destinati al soccorso stradale, per la pronta reperibilità durante i servizi di cui all'articolo 1 della presente concessione.

6. Ogni Concessionario deve svolgere i servizi di cui all'articolo 1 con la massima trasparenza e correttezza, nel pieno rispetto della normativa vigente, tenendo indenne l'Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento e da qualsiasi responsabilità civile, penale, contabile e amministrativa.

7. Ogni Concessionario deve garantire i servizi di cui all'articolo 1 senza interruzione, nelle settimane stabilite con apposito calendario predisposto dal Comando Polizia Locale, in modo che il servizio complessivamente sia garantito tutti i giorni dell'anno, feriali o festivi, nell'arco delle 24 ore, assicurando la continuità del servizio in ogni condizione, salvo casi di giustificazione oggettiva e documentata, della quale deve essere data preventiva e comunque tempestiva comunicazione all'Amministrazione concedente, che valuterà la causa di impedimento, anche al fine di applicare le eventuali penali previste dalla presente concessione.

8. Ogni Concessionario, salvo quanto previsto dal paragrafo precedente, deve garantire il pronto intervento nel tempo più breve possibile e, comunque:

- entro 30 minuti decorrenti dalla richiesta di intervento nel territorio del Comune di Casale Monferrato, escluse le frazioni;
- entro 45 minuti decorrenti dalla richiesta di intervento nel territorio delle frazioni del Comune di Casale Monferrato (San Germano, Roncaglia, Casale Popolo, Rolasco, Vialarda, Santa Maria del Tempio, Terranova).

In caso di intervento plurimo, le rimozioni saranno eseguite secondo l'ordine stabilito dal personale della Polizia Locale.

9. In occasione di eventi, manifestazioni, fiere, concerti, incontri sportivi, servizi particolari (pulizia strade) ecc. per le quali sia ragionevole ipotizzare la presenza di più veicoli da rimuovere, l'Amministrazione si riserva il diritto insindacabile di far intervenire, oltre al Concessionario di turno, anche gli altri concessionari affidatari del servizio in concessione. Compatibilmente con la programmazione dei servizi, il Comando Polizia Locale comunicherà preventivamente ai Concessionari i giorni e gli orari in cui si prevede la presenza di più veicoli da rimuovere con eventuale attivazione degli altri concessionari oltre a quello di turno.

10. I Concessionari non possono rifiutare di svolgere i servizi oggetto della concessione, di cui all'articolo 1, né ritardarne lo svolgimento, né sindacare le modalità operative degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale di Casale Monferrato.

11. Nei giorni di martedì e venerdì, in cui si svolge il mercato nel comune di Casale Monferrato, il Concessionario di turno deve garantire l'intervento di almeno un veicolo di cui all'art. 4, nei tempi previsti dal comma 8 del presente articolo.

12. Nei giorni di mercato ed in tutti i casi in cui vi sia la necessità di rimuovere tre o più veicoli, la Polizia Locale potrà attivare a propria discrezione, in ausilio al Concessionario di turno, i Concessionari di turno nelle settimane successive secondo l'ordine stabilito nel calendario fino ad individuarne uno disponibile ad intervenire. Nel caso in cui nessun altro concessionario si renda disponibile ad intervenire, il Concessionario di turno dovrà provvedere ai sensi dell'art. 16 del presente capitolato.

ART. 13 – SUB - CONCESSIONE DEL SERVIZIO

1. I Concessionari non possono concedere a loro volta il servizio. L'inottemperanza a detto divieto comporta la risoluzione del contratto di diritto, ai sensi del presente capitolato.

ART. 14 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Amministrazione concedente e i Concessionari possono, in qualsiasi momento, risolvere consensualmente il rapporto instaurato con la concessione, alle condizioni che saranno stabilite all'atto della risoluzione consensuale.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs 50 del 2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell' articolo 106 del D.Lgs 50 del 2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 50 del 2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto decreto, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del D.Lgs 50 del 2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs 50 del 2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs 50 del 2016.

3. La stazione appaltante deve risolvere il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50 del 2016.

4. In caso di inosservanza delle clausole contenute nel presente capitolato, salvo quanto previsto dall'articolo successivo, l'Amministrazione concedente ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto con uno o più concessionari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- a) applicazione nell'arco del biennio di un numero di penali superiori a tre;
- b) mancata copertura assicurativa dei rischi, in vigenza di contratto;
- c) mancata reintegrazione della cauzione, entro i termini indicati, in caso di escussione;
- d) cessione del contratto;
- e) grave disservizio cagionato all'Amministrazione;
- f) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento della concessione di cui all'articolo 4.

6. In tali casi l'Amministrazione concedente dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata A/R, o a mezzo p.e.c., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del codice civile.

ART. 15 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. In caso di omissione, rifiuto o ritardo nell'espletamento del servizio, aumento e/o difformità non autorizzato/a delle tariffe di cui all'art. 5 comma 1, o di qualsiasi altro inadempimento alle prescrizioni previste o richiamate nel presente capitolato, si procederà a contestazione scritta con lettera raccomandata A.R. o a mezzo p.e.c., al concessionario interessato, assegnandogli un termine per eventuali controdeduzioni. Qualora il Dirigente della Polizia Locale, esaminate le controdeduzioni, reputi comunque sussistente l'inadempienza del concessionario, procederà ad incamerare la somma prevista quale corrispettivo per ciascuna sanzione rivalendosi sulla somma garantita a titolo di cauzione secondo le procedure di legge, secondo lo schema che segue:

- a) per la prima inadempienza: richiamo formale;
 - b) per la seconda inadempienza: sanzione pecuniaria di € 200,00;
 - c) per la terza inadempienza: sanzione pecuniaria di € 500,00;
 - d) per la quarta inadempienza: **revoca della concessione e risoluzione del contratto** con incameramento della cauzione di cui all'art. 22, salvo l'obbligo da parte del concessionario di risarcire gli eventuali danni subiti e subendi dall'Amministrazione Comunale, comprese le spese ed i compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente, in proprio, o a mezzo terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio.
- In caso di revoca della concessione in danno di un Concessionario, il Comando Polizia Locale provvederà tempestivamente a riformulare e comunicare il calendario della nuova turnazione agli altri Concessionari.

ART. 16 - SOSTITUZIONE

1. Nel caso in cui il servizio venga affidato in concessione ad un unico Concessionario o nel caso che, in vigenza della concessione, rimanga un solo concessionario a seguito di revoca della concessione agli altri concessionari, o ancora, nel caso in cui non sia possibile attivare in ausilio del Concessionario di turno altro Concessionario, il Concessionario di turno, al fine di non risultare inadempiente ai sensi dell'articolo precedente e al fine di garantire tempestivamente il servizio oggetto di concessione, in caso di documentata necessità e/o urgenza, può avvalersi a proprie spese, dell'ausilio di altro soggetto privato che svolga un'attività analoga, per l'effettuazione delle rimozioni.

2. In tali casi, le operazioni di rimozione dovranno essere effettuate a mezzo di veicolo con le caratteristiche di cui all'art. 4 del presente capitolato.

3. Il veicolo rimosso con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere, in ogni caso, custodito presso l'area del Concessionario di turno, di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del presente capitolato.

4. La restituzione del veicolo avverrà nei modi previsti dall'art. 10 del presente capitolato; in nessun caso potranno essere applicate all'avente titolo alla restituzione, tariffe diverse da quelle di cui all'art. 5 comma 1.

ART. 17 - RESPONSABILITA'

1. I Concessionari tengono indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi o da quant'altro possa aver causa direttamente o indirettamente dalle attività di cui alla presente concessione.

ART. 18 - RAPPRESENTANTE DESIGNATO DA OGNI CONCESSIONARIO

1. Ogni Concessionario, ferma restando la propria responsabilità principale e inderogabile, dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona designata come Rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto della presente concessione; al medesimo farà altresì capo il corretto funzionamento della sede operativa (depositaria).

2. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del soggetto di cui al precedente comma, l'impresa dovrà comunicare preventivamente al Servizio competente dell'Amministrazione la persona delegata a sostituirlo.

ART. 19 - DEPOSITO A TITOLO DI CAUZIONE

1. A garanzia della puntuale osservanza delle clausole dei patti e delle obbligazioni che assume nei confronti del Comune di Casale Monferrato con l'affidamento in concessione del servizio di cui al presente capitolato, ogni Concessionario deve costituire cauzione definitiva di € 2.640,00.

ART. 20 - SICUREZZA

1. E' onere di ogni Concessionario tenere conto, dei costi relativi alla sicurezza, nonché adottare tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell'attività d'impresa.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, i dati forniti dal Concessionario sono trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto.

2. Ogni Concessionario autorizza sin d'adesso la divulgazione di tutti i dati relativi al servizio a chiunque ne faccia richiesta.

3. Ai sensi del Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Casale Monferrato.

ART. 22 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

1. Nello svolgimento di tutte le attività previste dal presente capitolato, ogni Concessionario è tenuto a rispettare le disposizioni che riguardano la tutela della riservatezza dei dati personali, secondo le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

2. A tal fine l'Amministrazione concedente provvederà alla nomina del responsabile del trattamento dei dati personali, impartendo le necessarie prescrizioni ai fini del rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

3. Ogni Concessionario tiene indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità nel trattamento dei dati personali, connesso allo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento in concessione del servizio.

ART. 23 - VIGILANZA

1. La gestione organizzativa, nonché la vigilanza sul corretto espletamento del servizio in concessione competono al Comando della Polizia Locale, che li effettua secondo le direttive interne.

2. Ogni Concessionario si impegna a consentire in ogni momento agli incaricati della vigilanza di cui al comma precedente l'accesso alle aree di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) della presente convenzione, nonché il controllo dei veicoli di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lett. c).

3. Ogni Concessionario deve, a ogni richiesta degli incaricati della vigilanza di cui al comma 1 del presente articolo, esibire immediatamente la documentazione amministrativa e contabile relativa allo svolgimento dei servizi di cui alla concessione e consentirne il controllo nei modi ritenuti più opportuni dagli incaricati stessi.

ART. 24 - SPESE

1. Le spese di regolarizzazione del contratto, sono a carico di ogni Concessionario.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in base alla concessione, il Foro competente è unicamente quello di Vercelli.

ART. 26 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e ai Regolamenti in vigore, nonché alla miglior prassi.

ALLEGATO A

Articolo 1A - Tariffe – principi generali

1. Le tariffe di cui al presente allegato sono quelle da applicarsi per l'esecuzione del servizio oggetto di concessione.
2. Le tariffe di cui al comma precedente possono subire variazioni ed essere aggiornate dall'Amministrazione concedente il servizio, secondo le previsioni di cui all'articolo 397, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 s.m.i, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, noto al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Sulle tariffe di cui al presente allegato deve essere applicata l'IVA secondo le vigenti disposizioni in materia fiscale.

Articolo 2A - Parametri per l'applicazione delle tariffe

1. Gli importi dovuti dagli obbligati per le spese di rimozione, trasporto e custodia sono stati determinati tenendo conto altresì dei parametri di differenziazione prescritti dai successivi commi, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 4 settembre 1998, n. 401.
2. In caso di operazione di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli e loro trasporto al deposito il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica previsti in base alle operazioni realmente eseguite, devono essere suddivisi per il numero di veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.
3. Se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 397 del decreto del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 s.m.i, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.
Conseguentemente, se il veicolo non è ancora stato agganciato, la cifra da corrispondere sarà quella relativa al diritto di chiamata oltre all'indennità chilometrica prevista considerata la sola andata; se invece le operazioni di aggancio sono già state eseguite dovrà essere corrisposto l'importo del diritto di chiamata, quello per le operazioni connesse al carico e scarico del veicolo e l'indennità chilometrica convenzionata, considerata la sola andata; se invece il veicolo viene ritirato dall'interessato in depositaria dovrà essere corrisposto l'importo del diritto di chiamata, quello per le operazioni connesse al carico e scarico del veicolo e l'indennità chilometrica convenzionata di andata e ritorno dal luogo di rimozione.
4. Per eventuali casi di rimozione o spostamento di veicoli regolarmente parcheggiati, dovuti a urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi, secondo quanto previsto dalla concessione.

Articolo 3A - Tariffe per le operazioni di rimozione dei veicoli

1. Le tariffe di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1998, n. 401, così come approvate con delibera di Giunta Comunale n.364 del 24/10/2018, che dovranno essere applicate sono le seguenti:

VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO FINO A 1,5 T (IVA ESCLUSA)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TARIFFA IVA ESCLUSA
Diritto di chiamata	Euro 14,00
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	Euro 22,00

Indennità chilometrica € al Km	Euro 3,00
--------------------------------	------------------

VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 1,5 T E FINO A 3,5 T (IVA ESCLUSA)

Diritto di chiamata	Euro 18,00
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	Euro 36,00
Indennità chilometrica € al Km	Euro 3,00

VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 T (IVA ESCLUSA)

Diritto di chiamata	Si applicano le tariffe riportate nella tabella soprastante, aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata che eccede al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico.
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	Si applicano le tariffe riportate nella tabella soprastante, aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata che eccede al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico.
Indennità chilometrica € al Km	Si applicano le tariffe riportate nella tabella soprastante, aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata che eccede al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico.

In **orario notturno** (compreso tra le ore 20.00 e le ore 6.00 del giorno successivo) o in **orario festivo** (le 24 ore della giornata festiva) è prevista una **maggiorazione del 30% su tutte le tariffe escluse quelle di custodia**; se il servizio è prestato in giorno festivo e in orario notturno, la maggiorazione del 30% si applica una sola volta.

Per la determinazione dei giorni festivi si fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti. Oltre a quanto previsto dal periodo precedente, per uso locale si considera festivo il giorno 12 novembre di ogni anno.

Nel caso in cui le diverse fasi del servizio si articolino parte in orario diurno e parte in orario notturno, o parte in un giorno ferialo e parte in un giorno festivo, non deve essere applicato alcun incremento.

Qualora le operazioni di rimozione si articolino in orario notturno e/o in orario festivo a seguito di mancato rispetto dei tempi di intervento previsti, non deve essere applicato alcun incremento.

TARIFFE DI CUSTODIA (IVA ESCLUSA)

Veicoli	1° giorno	dal 2° al 30° giorno	ogni giorno successivo
ciclomotori e motocicli	Euro 3,50	Euro 1,60	Euro 1,00
Motocarri, autoveicoli e rimorchi m.c.p.c. fino a 3,5 t	Euro 5,00	Euro 4,50	Euro 2,50
Autoveicoli e rimorchi m.c.p.c. oltre 3,5 t	Euro 11,30	Euro 8,00	Euro 5,00

Le spese di custodia del veicolo rimosso dovranno essere conteggiate a partire dal giorno successivo a quello della rimozione.

Articolo 4A - Tariffe per le operazioni di blocco e di rimozione del blocco dei veicoli

1. L'Amministrazione concedente si riserva di stabilire e comunicare le tariffe inerenti le operazioni di blocco dei veicoli e successiva rimozione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 5 comma 6 del capitolato.